

N. R.G. 8073/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Prima Civile

nella persona del giudice monocratico, dottor Andrea Bernardino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **8073** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2011**

da **IL CASO.it** Promossa e da **IL CASO.it** (c.f.

, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Cau e Andrea Sorgentone, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Cagliari, viale Regina Margherita n. 26

Attori

Contro

BANCO DI S.P.A., con sede in Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Boi, presso il cui studio in Cagliari, via Marini n. 4, è elettivamente domiciliata

Convenuta

Oggetto: bancari.

CONCLUSIONI: come in atti e come da verbale dell'udienza del 6.3.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto.

1. Con atto di citazione regolarmente notificato, i signori _____ ed quest'ultimo nella sua allegata qualità di fideiussore, dopo aver allegato che



era titolare presso il Banco di S.p.A. di due conti correnti, rispettivamente contraddistinti al n. 29078 e al n. 29079, e dopo aver rilevato che nel corso di entrambi i rapporti l'istituto bancario aveva fatto applicazione di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, di commissioni di massimo scoperto, commissioni di affidamento e diritti per l'istruttoria del fido non dovuti, oltre che di interessi usurari, ha convenuto in giudizio il predetto istituto bancario dinanzi a questo Tribunale al fine di ottenere la restituzione di tutte le somme che nel corso del rapporto erano state illegittimamente addebitate.

2. Si è costituita in giudizio la banca convenuta, che ha richiesto il rigetto delle avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto, deducendo la mancata produzione del contratto di apertura del conto corrente, nonché la mancata produzione di tutti gli estratti conto.

Ha inoltre eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore non avendo costui prodotto alcun contratto di fideiussione.

Ha infine eccepito la prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme.

3. Concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita con sole produzioni documentali.

Con ordinanza del 21.8.2012, in considerazione della carenza delle produzioni documentali, il giudice ha disatteso la richiesta di parte attrice tesa all'espletamento di una C.T.U. tecnico contabile.

Sono stati esperiti tentativi volti alla conciliazione della lite, che hanno sortito esito negativo.

All'udienza del 6.3.2015 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e lo scrivente giudice ha tenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Diritto.

1. Le domande attrici sono infondate, per i motivi di seguito esposti.

Gli attori, per loro espressa ammissione, non hanno prodotto i contratti di conto corrente.

Gli stessi attori non hanno inoltre prodotto tutti gli estratti conto.

Ciò posto, nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe su costui –



attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. - l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.

Trattasi di principi più volte ribaditi ed applicati dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale (v. ad es., Trib. Bari, 17.11.2011, in *Giurisprudenzabarese.it*, 2011; Trib. Vicenza, sez. I, 9.2.2009; Trib. Napoli, 4.11.2010, in *Giur. merito*, 2011, 4, 981; Trib. Cagliari, sentenze n. 354/2013 e n. 1573/2013; v. da ultimo Cass. civ., Sez. I, Sentenza n. 21597 del 20.9.2013, secondo cui l'invocata rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi).

Inoltre, nulla è dato di sapere in ordine al rapporto di fideiussione allegato dal signor
non essendo stato prodotto il contratto di fideiussione.

Non avendo parte attrice assolto al proprio onere probatorio, le domande oggetto di causa meritano di essere rigettate.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10.3.2014, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2.4.2014 ed entrato in vigore in data 3.4.2014, giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 29).

Lo stesso decreto prevede infatti (art. 28) che le disposizioni in esso contenute si applichino alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

- 1) - rigetta tutte le domande proposte dagli attori;
- 2) – condanna gli attori in solido a pagare al Banco di S.p.A., a titolo di rifusione delle spese processuali, la somma di euro 4.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, I.V.A e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Cagliari il giorno 26.5.2015.

Il giudice

dott. Andrea Bernardino

IL CASO.it

